



## *Commissione processo civile*

### **LA DISCIPLINA EMERGENZIALE DEL PROCESSO CIVILE**

#### **AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 18/2020.**

#### **PRIME NOTE OPERATIVE.**

L'elaborato offre una sintesi della disciplina introdotta dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia") per la sospensione dei termini processuali e per la gestione delle udienze civili nei due periodi individuati (dal 9 marzo al 15 aprile e dal 16 aprile al 30 giugno 2020) anche telematicamente, con scambio di memorie e decisione fuori udienza, o a distanza, utilizzando le piattaforme Skype for Business o Teams.

Per facilità di consultazione delle norme qui richiamate i Colleghi sono invitati a consultare la raccolta completa ed aggiornata di tutti i provvedimenti legislativi e governativi sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Abbiamo ritenuto che un documento di sintesi e alcune riflessioni fossero utili ad orientare gli Avvocati rispetto alla magmatica produzione normativa di questi giorni, indicando in premessa due indicazioni per la "resilienza" del mondo Legal, rivolgendoci soprattutto a coloro che operano nel contenzioso e che stanno dimostrando capacità di reazione al rischio di una paralisi della giustizia, della tutela dei diritti e degli studi professionali.

Il legislatore ha indicato le modalità e la tecnologia "*basic*" che può consentire di sviluppare il Processo Civile Telematico aprendo la via dell'udienza da remoto.

Gli strumenti di pronta disponibilità, indicati nel tempestivo provvedimento della DGSIA, consentono di utilizzare, per le udienze che impegnano solo le Parti e i Difensori, la videoconferenza, già utilizzata da Magistrati e Avvocati per la didattica e l'aggiornamento professionale FAD.

Nei prossimi giorni, nelle risposte degli Uffici Giudiziari e degli Avvocati romani e del Distretto di Corte di Appello, confidiamo di cogliere la necessaria disponibilità per cambiare passo e per costruire una concreta e praticabile opzione futura per le udienze di comparizione, di trattazione, di precisazione delle conclusioni e per quelle che servono solo a "mandare in decisione" le cause.

Confidiamo che il mondo Legal riesca a superare presto questa brutta esperienza pandemica, sviluppando gli anticorpi necessari e il batterio buono della tecnologia utile.

Al termine di questo periodo l'attuale necessità di coltivare i processi "a distanza", con la collaborazione di tutti, potrà diventare una scelta consapevole ed efficiente.



## PRIMO PERIODO

**9 MARZO – 15 APRILE 2020**

### I. RINVIO UDIENZE

L'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, anzitutto, supera l'incongruenza da molti individuata nel precedente D.L. n. 11/2020 (i cui artt.1 e 2 sono stati abrogati dal comma 22 dell'articolo in commento), vale a dire il riferimento ai soli procedimenti civili le cui udienze dovessero essere rinviate d'ufficio a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Nel vigente testo è inequivoco che **tutte le udienze civili**, originariamente fissate per le date dal 9 marzo al 15 aprile – con le sole eccezioni individuate nominativamente nell'elenco contenuto al successivo comma 3 - non potranno svolgersi e che, conseguentemente, dovranno essere rinviate d'ufficio *ex lege* a data successiva.

Anche se non esplicitato, la norma deve intendersi nel senso che a dover essere rinviate a data successiva al 16 aprile non siano soltanto le “udienze” ordinarie o pubbliche, ma ogni trattazione procedimentale e, dunque, tra le tante, le cosiddette “adunanze non partecipate” di cui all'art. 380-bis c.p.c. per la Corte di Cassazione, i procedimenti trattati in camera di consiglio, le adunanze dei creditori nei procedimenti di concordato preventivo e quelle previste per i procedimenti prefallimentari.

Il tenore della norma, eliminando ogni discrezionalità in capo al magistrato o all'ufficio giudiziario nel disporre il rinvio – e, anzi, prevedendo al comma 3 l'esatto contrario, ossia che debba essere giustificata la trattazione, nel medesimo periodo, alla stregua delle eccezioni tassativamente previste, ovvero in ragione di una «*dichiarazione di urgenza [...] fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso*» – consente di affermare che, **anche in assenza di una formale comunicazione da parte della cancelleria, l'udienza, già fissata per una data fino al 15 aprile compreso, non sarà comunque tenuta.**

In ogni caso, qualora un provvedimento formale di rinvio non pervenisse mediante comunicazione di cancelleria ovvero, come purtroppo sta già accadendo, ove dovesse pervenire un rinvio “a data da destinarsi”, sarà utile e opportuno che l'Avvocato depositi un'**istanza di fissazione dell'udienza**, ovviamente tenendo conto delle possibili limitazioni che il singolo Ufficio giudiziario potrebbe aver disposto per il successivo periodo (16 aprile – 30 giugno), come previsto dal successivo comma 6.

### II. SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

L'art. 83, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, ha previsto che, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, è sospeso il **decorso del termine per il compimento di qualsiasi atto** dei procedimenti civili e penali.

Limitando la presente trattazione ai soli procedimenti civili (inclusi i procedimenti assoggettati al rito speciale lavoro, di cui agli artt. 409 e seguenti c.p.c.), devono intendersi sospesi, per il periodo sopra indicato, i termini:

- per l'adozione di ogni provvedimento del Giudice e per il deposito della loro motivazione;
- per la proposizione degli atti introduttivi dei giudizi e dei procedimenti esecutivi;
- per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

L'art. 83, comma 2, dispone che il decorso di ogni termine che doveva aver inizio durante il periodo di sospensione, è **differito** alla fine del periodo di sospensione e prevede che, quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'attività o l'udienza dalla quale decorre il termine, così da consentirne il rispetto.

L'effetto sospensivo, anche nel caso di **termini cd. a ritroso**, avviene *ope legis* e, pertanto, laddove l'Ufficio non provveda al rinvio dell'udienza a partire dalla quale è computato il termine, **l'effetto sospensivo opera comunque**, ferma la necessità, per l'individuazione del termine per il compimento dell'atto, della fissazione dell'udienza di rinvio.

Per effetto della disposizione di cui al comma 20 dell'art. 83, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di **mediazione**, di **negoziazione assistita** e in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi anche i termini di durata massima dei medesimi procedimenti (art. 83, 20° co.).

### **III. ECCEZIONI ALLA REGOLA DELLA SOSPENSIONE**

Come per il differimento delle udienze, sono previste eccezioni alla regola della sospensione di tutti i termini processuali per i procedimenti civili<sup>1</sup> di seguito indicati:

- cause di competenza del **tribunale per i minorenni** relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- cause relative ad **alimenti** o ad **obbligazioni alimentari** derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (si precisa nella Relazione che si deve far riferimento, per la nozione di cause di “alimenti o ad obbligazioni alimentari”, al Regolamento europeo 4 del 2009 art. 1);
- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di **diritti fondamentali** della persona;
- procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di **tutela**, di **amministrazione di sostegno**, di **interdizione**, di **inabilitazione** nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

---

<sup>1</sup> Si rammenta che la presente trattazione è limitata ai soli procedimenti civili, inclusi quelli assoggettati al rito speciale lavoro.

- procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (relativo agli accertamenti e **trattamenti sanitari obbligatori** in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale);
- procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (richiesta di **interruzione della gravidanza**);
- procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli **abusi familiari**; procedimenti di convalida dell'**espulsione, allontanamento e trattenimento** di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- procedimenti di cui agli **articoli 283, 351 e 373 c.p.c.**;
- tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (la **dichiarazione di urgenza** è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile).

#### **IV. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA; COMPUTO DEI TERMINI PER LA PRETESA VIOLAZIONE DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO**

L'art. 83, comma 5, D.L. 18 del 17 marzo 2020, dispone che **nel periodo di sospensione dei termini, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa**, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h), al cui commento si rinvia (v. *infra*).

L'art. 83, comma 8, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, stabilisce che *«per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi»*.

La disposizione prevede dunque – non solo nel primo periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020 ma anche nel secondo periodo, compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 (v. *infra*) – la **sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza** dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle **attività precluse dai provvedimenti dei capi degli uffici giudiziari di cui ai commi 5 e 6**.

La norma persegue la finalità di scongiurare che i termini di prescrizione e decadenza dei diritti decorrano a causa delle eventuali misure adottate dai capi degli uffici giudiziari, quando, queste, impediscano la proposizione della domanda giudiziale e, in generale, l'esercizio della tutela giurisdizionale.

Non è agevole indicare, concretamente a titolo esemplificativo, i casi nei quali il compimento di attività processuale sia impedito dai provvedimenti di cui ai commi 5 e 6, posto che questi sembrano riguardare, principalmente, procedimenti pendenti rispetto ai quali si può ipotizzare, al limite, un differimento delle udienze.

La norma sembra quindi avere una **portata limitata**, posto che tale preclusione è ipotizzabile solo a fronte di un provvedimento del capo dell'ufficio giudiziario di chiusura totale di accesso al pubblico, nel caso in cui l'ufficio giudiziario non abbia la disponibilità del servizio di deposito telematico.

La fattispecie non riguarda, pertanto, i diritti azionabili dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'Appello ove l'atto introduttivo e di costituzione in giudizio, con l'entrata in vigore del D.L. in commento, **deve** compiersi per via telematica (cfr., *infra*, **art. 83 comma 11**): l'esercizio di tali diritti non potrà mai essere precluso per l'effetto dei suddetti provvedimenti.

La norma riguarda, invece, i diritti azionabili dinanzi agli uffici giudiziari che non hanno la disponibilità del servizio del deposito telematico.

Innanzitutto alla **Corte di Cassazione**, ad esempio, a poter essere precluso non sarà certamente la proposizione, attraverso la notificazione, del ricorso, ma il successivo deposito in cancelleria, termine per il quale opererebbe la disciplina della sospensione.

E così anche avanti al **giudice di pace** visto le attività che potrebbero essere precluse in caso di chiusura dell'ufficio giudiziario.

Sembra esclusa, invece, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza nei casi in cui l'interruzione o l'impedimento può avvenire in via stragiudiziale.

Come già osservato da autorevole dottrina<sup>2</sup>, e stando al dettato normativo – che limita la sospensione ai diritti sostanziali esercitabili «*esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti*» assunti dal capo dell'ufficio – l'avverbio utilizzato («*esclusivamente*») lascia arguire che deve trattarsi di diritti relativamente ai quali l'effetto interruttivo della prescrizione e quello impeditivo della decadenza possano essere associati soltanto alla domanda giudiziale, essendo allo scopo irrilevanti eventuali atti stragiudiziali<sup>3</sup>.

A questo proposito è da segnalare, in materia di lavoro, la previsione dell'art.46 D.L. in esame che prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (resta, pertanto, ferma la possibilità di procedere al licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo).

Si segnala, riguardo al termine d'impugnazione dei licenziamenti, l'indicazione dall'Organismo Congressuale Forense secondo la quale, in difetto di un'espressa previsione normativa che sospenda anche il decorso di tale termine «*è prudente operare l'impugnazione nei termini di legge, da qualunque motivo determinat*»<sup>4</sup>.

Deve infine osservarsi, ai sensi dell'**art. 83, comma 10**, del D.L. in oggetto, che «*ai fini del computo di cui all'art.2 della Legge 24 marzo 2001, n.89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020*».

La norma si riferisce ai procedimenti di equa riparazione (ai sensi della c.d. **Legge Pinto**) e dispone che, ai fini dell'accertamento della violazione dei termini di ragionevole durata dei processi, non sono computabili i rinvii d'ufficio disposti ai sensi dell'art. 83 del D.L. in commento nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

---

<sup>2</sup> L'emergenza Coronavirus e il processo civile. Osservazioni e prima lettura, di A. Panzarola e M. Farina, *Giustiziacivile.com*.

<sup>3</sup> A. Panzarola, M. Farina, op. ult. cit., pag. 6.

<sup>4</sup> Guida operativa alla lettura delle disposizioni in materia di giustizia del d.l. 18.2020, pag. 10.



In sostanza, la disposizione amplia l'ambito di applicazione del comma 2-*quater* del citato art. 2 della Legge n. 89/2001, laddove è stabilito che «*ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa*».

## **SECONDO PERIODO**

***16 APRILE – 30 GIUGNO 2020***

### **V. MISURE ORGANIZZATIVE DEI CAPI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (ARTT. 83, COMMI 6 E 7, LETTERE DA A AD H).**

L'art. 83, commi 6 e 7, D.L. n. 18/2020, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 – così come l'abrogato art. 2, commi 1 e 2, D.L. n. 11/2020 per il periodo compreso tra il 23 marzo ed il 31 maggio 2020 – ha previsto che i capi degli uffici giudiziari, **sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottino le misure organizzative**, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, **necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie** fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, **al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone**. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti (*cf.* comma 6, art. 83).

Per assicurare le finalità appena ricordate, la decretazione d'urgenza (*cf.* comma 7, art. 83 d.l. n. 18/2020 e, in precedenza, l'abrogato art. 2, comma 2, d.l. n. 11/2020) indica un ventaglio di misure adottabili dai capi degli uffici giudiziari:

- la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
- la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- **la celebrazione a porte chiuse**, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, **delle udienze civili pubbliche**;

- la previsione dello **svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia**. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
- **la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;**
- **lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.**

Come detto, si tratta delle stesse misure, ovviamente fatta eccezione per quella *sub* lettera **g)**, che, ai sensi dell'art. 83 comma 5°, sono **utilizzabili anche nel periodo di sospensione dei termini, compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa.**

Di particolare interesse, tra le misure appena ricordate, appare la possibilità di disporre «lo svolgimento delle **udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti**»:

- *«mediante **collegamenti da remoto** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia»* (art. 83, comma 7, lett. f, D.L. n. 18/2020);
- *«mediante lo **scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice**»* (art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 11/2020).

Da ultimo, il Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della giustizia (DGSIA), con Provvedimento in data 17 marzo 2020 (come il precedente del 10 marzo 2020, emanato e conseguentemente abrogato con il venir meno del D.L. n. 11/2020) ha ribadito che le richiamate udienze civili possano svolgersi *«mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): **Skype for Business; Teams**».*

Il Provvedimento precisa altresì che *«i collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia».*

Quanto alla disciplina dell'udienza telematica, il d.l. n. 18/2020, così come l'abrogato d.l. n. 11/2020, richiamando alcuni noti principi del codice di rito, stabilisce che:

- *«lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare **il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti**»;*
- *«**prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento**»;*

- *«all'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà»;*
- *«di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale»* (art. 83, comma 7, lett. f, d.l. n. 18/2020; allo stesso modo l'abrogato art. 2, comma 2, lett. f, d.l. n. 11/2020).

Sebbene tali misure siano state introdotte *«al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone»*, (cfr. prima art. 2, comma 1, d.l. n. 11/2020 e poi art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020) e per un periodo predeterminato (attualmente dal 9 marzo al 30 giugno 2020), il **Consiglio Superiore della Magistratura** ne ha già incentivato la predisposizione e l'utilizzo con **Delibera 11 marzo 2020 – 186/VV/2020** e l'impegno unitario di avvocati e magistrati potrebbe convertire un esperimento per esigenze transitorie in una stabile implementazione del Processo Civile Telematico, introducendo un'opzione praticabile.

## **VI. ULTERIORI DISPOSIZIONI SUL PCT.**

Ai sensi dell'**art. 83, comma 11**, *«dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 183, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo».*

La norma rende **obbligatorio, dunque, sino al 30 giugno 2020, il deposito con modalità telematiche degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione** per i quali il deposito telematico è ordinariamente una mera facoltà, alla stregua dei c.d. atti endo-procedimentali per i quali già era prevista l'obbligatorietà.

Inoltre, la disposizione in oggetto prevede: *«Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».*

Sino al 30 giugno 2020, pertanto, gli obblighi di **pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria** (la marca da bollo da euro 27,00) sono assolti esclusivamente con sistemi telematici di pagamento, eventualmente tramite il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

§ § § § §

L'elaborato è aggiornato al 23 marzo 2020 e prevede già una versione successiva, da pubblicare il 3 aprile p.v., confidando di poter dar conto ai Colleghi dell'apertura del tavolo tecnico richiesta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.





Uno spirito di collaborazione positivo, pari a quello che ha consentito l'applicazione del PCT trovando soluzioni condivise e coerenti con le norme che disciplinano il processo civile, dimostrerà - anche in questo difficile momento - la comune intenzione di tutelare i diritti dei cittadini e il rispetto per la fatica quotidiana degli avvocati che intendono continuare a sottoporli alla tutela giurisdizionale.

A cura, per la Commissione,

*Cons. Avv. Riccardo Bolognesi, Coordinatore*

*Cons. Avv. Alessandro Graziani*

*Cons. Avv. Paolo Voltaggio*

*Avv. Emanuele Ruggeri*

*Avv. Andrea Lutri*

*Avv. Eugenio Frasca*

*Avv. Giammaria Lattuca*